



Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative
Area Gare, Contenzioso, Comitato LL.PP.

Il Presidente del Comitato Lavori Pubblici

Alle Direzioni Regionali
Alle Agenzie Regionali
Alle Amministrazioni Pubbliche interessate

Roma, 20 maggio 2013

OGGETTO: L.R. 31 Gennaio 2002, n. 5 art.3, comma e bis. Trasmissione documentazione per richiesta del parere di competenza del Comitato Regionale Lavori Pubblici in merito a **concessioni di derivazioni di acque pubbliche**.

Con riferimento all'oggetto ed a quanto scaturito nel corso dell'esame istruttorio della documentazione allegata a numerose richieste di pareri in materia, pervenute a questo Comitato da parte delle Amministrazioni interessate, si reputa necessario precisare quanto segue:

- l'art 3 co. 6 bis della L.R. n. 5/2002 stabilisce che il Comitato Regionale Lavori Pubblici esprime parere sulle concessioni di piccole e grandi derivazioni di acque pubbliche di competenza rispettivamente, della Provincia e della Regione, qualora siano state proposte opposizioni o vi siano domande concorrenti;
- l'art. 9 della L.R n. 53/98 stabilisce che il procedimento di rilascio delle concessioni di piccola derivazione di acque pubbliche è in capo alle Amministrazioni Provinciali mentre quelle di grandi derivazioni restano a carico dell'Amministrazione Regionale ai sensi dell'art. 8 della medesima legge;
- le fasi relative al procedimento di rilascio di concessioni di acque pubbliche, di competenza delle Amministrazioni Provinciali e Regionale secondo quanto definito al punto precedente, sono disciplinate dal Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 "*Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici*";

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si invitano gli Enti interessati a trasmettere la richiesta di parere al Comitato Regionale per i Lavori Pubblici sull'argomento di cui all'oggetto, soltanto dopo aver concluso il procedimento amministrativo di loro competenza secondo le previsioni del R.D. n. 1775/33, ed in particolare dopo aver provveduto a:

- pubblicare la domanda di concessione di acqua pubblica sulla Gazzetta Ufficiale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, completa dei documenti e dei dati previsti dal R.D. n. 1775/ 33;
- acquisire il parere dell'Autorità di bacino territorialmente interessata in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del piano di bacino e, anche in attesa della approvazione dello stesso, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico;
- verificare se risultano pervenute domande che riguardano derivazioni tecnicamente

- incompatibili con quelle previste da una o più domande anteriori, qualora presentate non oltre trenta giorni dall'avviso nella Gazzetta Ufficiale relativo alla prima delle domande pubblicate incompatibili con la nuova; per le domande accettate e dichiarate concorrenti con la prima si dà pubblico avviso nei modi sopra indicati;
- pubblicare, dopo trenta giorni dall'avviso, la domanda corredata del relativo progetto, riportante un termine non inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni, entro il quale possono presentarsi le osservazioni e le opposizioni avverso la derivazione richiesta;
- effettuare la visita dei luoghi, alla presenza del richiedente, degli interessati e dei rappresentanti degli Enti che l'Amministrazione precedente ritiene utile invitare;
- redigere la relazione istruttoria finale sul procedimento, comprendente l'analisi delle qualità caratteristiche delle varie domande in rapporto alla più razionale utilizzazione del corso di acqua, agli interessi pubblici connessi e alla natura ed attendibilità delle opposizioni.

Si precisa inoltre che risulta in corso di approvazione da parte della Giunta Regionale uno specifico regolamento concernente le modalità di rilascio delle concessioni di piccole e grandi derivazioni di acque pubbliche, al quale si rimanda per gli ulteriori approfondimenti sull'argomento in oggetto.



Il Presidente
Ing. Sergio Fusacchia

